



**Tribunale Ordinario di Rimini**

**SEZIONE CIVILE**

riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg. Magistrati:

Dr Francesca Miconi	Presidente
Dr Maura Mancini	Giudice
Dr Maria Carla Corvetta	Giudice

Nel procedimento per reclamo nr. 13 /2019 – sub 1 Sovraind proposto da



Avv R Balzi e B Torretti

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Ritenuta la ammissibilità del reclamo avverso il provvedimento di apertura della liquidazione, nella parte in cui determina i limiti di quanto occorre al mantenimento del debitore ( autonoma statuizione di natura patrimoniale idonea ad incidere sui diritti del debitore stesso ): l'art 14 quinquies comma 1 l 3 /2012 contiene un espresso richiamo all'art 10 comma 6 L stessa, il quale dispone la applicabilità degli art 737 e ss cpc ed individua nel collegio , del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento, l'organo competente a decidere sul reclamo;

ritenuto, nel merito, che il reclamo meriti accoglimento:

a norma dell'art 14 ter comma 6 lett. a) i " *crediti impignorabili ai sensi dell'art 545 cpc* " sono esclusi dalla liquidazione, e quindi – a differenza che nel fallimento, per il quale dispone l'art 46 LF - non sono destinabili alla soddisfazione dei creditori della procedura liquidatoria, dovendo di conseguenza essere lasciati nella disponibilità del debitore; a norma del comma 4 dell'art 545 cpc, i quattro quinti degli stipendi o salari non sono pignorabili; a norma del comma 5, in caso di simultaneo concorso di crediti di diverso tipo



( alimentari, comuni ed erariali ) , è impignorabile la metà: dette frazioni degli stipendi e salari non possono quindi essere comprese nella liquidazione;

l'ipotesi prevista nella lett b) della medesima norma, che esclude dalla liquidazione " i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni e salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività , nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia indicati dal Giudice" , non è alternativa alla ipotesi della lettera a) , ma cumulativa, e dunque va interpretata nel senso che l'"occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia", che va lasciato nella sua disponibilità, non può in nessun caso violare i sopra indicati limiti di impignorabilità , ma può essere determinato in misura soltanto pari o superiore agli stessi ( dunque, pari o superiore ai quattro quinti o alla metà dello stipendio );

nella fattispecie, tenuto conto che lo stipendio della debitrice ammonta ad € 2.170,00 mensili, e considerato che vengono esposti nel ricorso ed attestati dall'OCC debiti soltanto di natura finanziaria ( non vi sarebbe , quindi , simultanea presenza dei diversi tipi di credito indicati dall'art 545 cpc ) , la parte esclusa dalla liquidazione non può essere inferiore ai 4/5 di tale somma, cioè ad € 1736,00, importo superiore a quello determinata dal Giudice nel decreto di apertura;

ritenuto pertanto che l'importo destinato al mantenimento del debitore e della sua famiglia debba essere determinato, in parziale riforma del decreto di apertura, in almeno € 1736,00 mensili, somma che risulta adeguata alle spese per la famiglia, tenuto conto anche dell'ammontare del canone mensile di locazione ; detto importo dovrà essere modificato nel caso in cui in fase di accertamento del passivo il liquidatore individui altri crediti fra quelli indicati dall'art 545 cpc ( ad es per tributi )

PQM

Accogliendo il reclamo ed in parziale riforma del decreto impugnato, determina in € 1736,00 mensili , pari ai 4/5 dello stipendio, l'importo escluso dalla liquidazione e destinato al mantenimento del debitore e della sua famiglia, a norma dell'art 14 ter c 6 lett a ) e b) L 3/2012.

Nulla per le spese, trattandosi di procedura non contenziosa.

Rimini, così deciso in camera di consiglio il 5-3-2020

Il Presidente

Dr. Francesca Miconi

